



Testo a fronte

Legge Regionale 30/12/2015, n.32

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018”.

Disegno di legge n.132/10[^]

“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32”.

<p align="center">Legge Regionale 30/12/2015, n.32</p> <p align="center">“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018”.</p>	<p align="center">D.L. n.132/10[^]</p> <p align="center">“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32”</p>
<p align="center">Art. 7 <i>(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 8.500.000,00.</p> <p>2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.</p>	<p align="center">Art. 7 <i>(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 8.500.000,00.</p> <p>2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.</p>
<p align="center">Art. 8 <i>(Fondo di riserva di cassa)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 400.000.000,00.</p>	<p align="center">Art. 8 <i>(Fondo di riserva di cassa)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 400.000.000,00.</p>
<p align="center">Art.12 <i>(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)</i></p> <p>1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..</p> <p>2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto</p>	<p align="center">Art. 12 <i>(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)</i></p> <p>1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..</p> <p>2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto</p>

legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

- a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
- d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni ~~agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento~~ e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

- a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
- d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.